

STATUTO

**MAGNA GRECIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA VENEZIA GIULIA
80

Numero REA: TA - 135156

Codice fiscale: 02275070734

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2007 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Daniela de Francesco

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART.1 - E' corrente, ai sensi della Legge n.381/91 la società

cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "MAGNA-

GRECIA - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S." .

Alla medesima, sino a che il numero dei soci cooperatori

resterà inferiore a venti ovvero l'attivo dello stato

patrimoniale non sarà superiore ad un milione di Euro, si

applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a

responsabilità limitata.

La società ha sede nel Comune di Taranto. Essa potrà

istituire, con delibera dell'assemblea straordinaria, sedi

secondarie in Italia e all'estero. Il domicilio dei soci, per

i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro

dei soci.

ART.2 - La società ha durata sino al 31 dicembre 2075 e potrà

essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

La durata della società potrà anche essere prorogata a tempo

indeterminato, salvo il diritto di recesso di ciascun socio

in ogni momento, da esercitarsi con preavviso da comunicare

alla società almeno sei mesi prima ed a mezzo di raccomandata

A.R..

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

	ART.3 - (Scopo Mutualistico). La Cooperativa è retta e	
	disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata ed autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Riguardo i rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento. La	
	Cooperativa può operare anche con terzi.	
	ART. 4 (Oggetto sociale). Considerata l'attività mutualistica	
	della Società, così come definita al precedente articolo 3	
	(tre), nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi e per gli effetti	
	della Legge 8 novembre 1991 n. 381, che detta la disciplina	
	delle cooperative sociali, si prefigge lo scopo di perseguire	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi con cui	
	realizzare integrazione lavorativa di persone svantaggiate.	
	La cooperativa è anche ispirata ai principi della Legge 3	
	giugno 1977 n. 285 e 24 luglio 1978 n. 34 e si propone tra	
	l'altro di favorire il recupero ed il reinserimento sociale e	
	nel mondo del lavoro di giovani emarginati, disoccupati,	
	portatori di handicaps. In relazione a quanto indicato	
	dall'art. 1 lettera a) della legge 381/1991 la cooperativa	
	può gestire in proprio e per conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione, servizi	
	domiciliari e di assistenza, sostegno e riabilitazione a	
	favore dei minori, anziani, persone svantaggiate ed	
	extracomunitari effettuate tanto presso proprie strutture,	
	quanto presso la famiglia, la scuola e altre organizzazioni;	
	- centri di accoglienza e socializzazione e altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale; - attività di formazione professionale;	
	- attività di ricerca e sensibilizzazione e animazione della	
	comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'accoglienza di persone in stato di bisogno.	
	Ai sensi della L.R. n. 17/2003 la Cooperativa potrà gestire	
	attività e servizi a favore di soggetti svantaggiati o con	

	problematiche·psicosociali.·	
	La· Cooperativa· per· le· sue· caratteristiche· di· cooperativa·	
	sociale· ed· integrata,· così· come· previsto· dalle· leggi· vigenti·	
	in· materia,· può· usufruire· dei· benefici· e· delle· misure·	
	disposte· a· favore· della· cooperazione· sociale· atti· a·	
	compensare· i· costi· sociali· e· la· minore· produttività· causata·	
	dall'·integrazione· di· persone· svantaggiate.·	
	Su· delibera· dell'Organo· Amministrativo· potrà· aderire· ad·	
	associazioni· nazionali· di· categoria· e· alle· relative·	
	associazioni· provinciali· e· ad· altri· organismi· economici· e·	
	sindacali· che· si· propongono· iniziative· di· attività·	
	mutualistiche,· cooperativistiche,· di· lavoro· e· di· servizio.· La·	
	società· per· il· raggiungimento· degli· scopi· indicati· potrà·	
	richiedere· ed· utilizzare· le· provvidenze· disposte· dalla· Unione·	
	Europea,· dallo· Stato,· dalle· Regioni,· dalle· Province,· dai·	
	Comuni· e· dagli· altri· Enti· locali,· così· come· da· imprese·	
	private,· stipulare· convenzioni,· al· fine· di· ottenere·	
	finanziamenti· e· contributi· da· Enti· Pubblici· e· privati,·	
	contrarre· mutui· per· il· raggiungimento· degli· scopi· sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.5 - La compagine sociale è composta da un minimo di nove	
	soci, persone fisiche o giuridiche.	
	Qualora il numero dei soci scenda sotto il predetto minimo,	
	la cooperativa può continuare ad esistere se composta	

	esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a	
	tre: in tal caso, per la società è obbligatorio adottare le	
	norme della società a responsabilità limitata.	
	Se il numero minimo dei soci diviene inferiore a quelli sopra	
	indicati, entro un anno dev'essere integrato, altrimenti la	
	società si scioglie e dev'essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in relazione alle	
	finalità perseguite dalla società cooperativa, svolgono	
	attività, posseggono requisiti ed offrano risorse che	
	possano, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo,	
	rivelarsi utili alla stessa.	
	La cooperativa sociale prevede le seguenti categorie di soci:	
	a) Soci lavoratori ordinari, che apportano la loro attività	
	retribuita;	
	b) Soci volontari, ammissibili in numero non superiore alla	
	metà del numero complessivo dei soci; che non hanno diritto a	
	compenso per l'attività lavorativa eventualmente svolta;	
	c) Soci collaboratori, sono i prestatori d'opera	
	professionisti per la cui attività sono previsti	
	corrispettivi;	
	ART.6 - L'ammissione di nuovi soci non determina modifica	
	dell'atto costitutivo; l'ammissione è deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, e viene all'aspirante socio comunicata, a	
	cura degli amministratori, ed annotata nel libro soci.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivarne	

	le ragioni e comunicare la relativa delibera all'interessato	
	entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo può, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere	
	che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea, in	
	base a quanto disposto dall'articolo 2528 Codice Civile.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, dichiarando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale e, in caso di socio persona	
	giuridica, tutti i dati dell'ente, luogo e data di	
	costituzione;	
	b) l'attività svolta;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di	
	sottoscrivere;	
	d) di conoscere ed accettare lo statuto sociale e gli	
	eventuali regolamenti interni.	
	ART.7 - Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre l'importo della	
	quota sociale sottoscritta con le modalità di cui	
	all'articolo 16 (sedici), il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio, su proposta degli amministratori.	
	L'ammissione alla società diventerà operante e sarà annotata	
	nel libro soci solo previo adempimento, da parte	
	dell'interessato, dei versamenti di cui sopra, salvo sia	
	previsto il versamento a rate. Trascorso un mese dalla data	

	di comunicazione di ammissione senza che siano stati	
	effettuati detti versamenti, la delibera perderà	
	automaticamente ogni efficacia.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE - CESSIONI QUOTE	
	ART.8 - La qualità di socio si perde per recesso, per	
	esclusione o per causa di morte.	
	ART.9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	
	consentito al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio	
	mediante lettera raccomandata indirizzata all'Organo	
	Amministrativo; quest'ultimo verificherà se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso e provvederà, in conseguenza,	
	nell'interesse della società ed in base a quanto previsto	
	dall'articolo 2533 C.C..	
	ART.10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo	
	amministrativo può deliberare l'esclusione del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure abbia perso i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni	

	contenute nel presente statuto o alle deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti ovvero ai	
	regolamenti interni della cooperativa;	
	c) che eserciti per conto proprio o altrui un'attività	
	concorrente con quella della cooperativa o partecipi ad altra	
	cooperativa concorrente;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso società	
	cooperativa sociale.	
	Nei casi indicati alle lettere b) e d) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo	
	qualora, trascorso un mese dal detto invito, il socio si sia	
	mantenuto inadempiente.	
	L'esclusione del socio diviene operante dal momento	
	dell'annotazione nel libro soci e deve essere comunicata	
	all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, a cura	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.11 - Nel caso di decesso di un socio, la società	
	cooperativa sociale può continuare con gli eredi o legatari	

	del socio defunto, purchè essi abbiano i requisiti per	
	l'ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li	
	rappresenterà di fronte alla società cooperativa sociale.	
	ART.12 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto (quando non trova applicazione l'articolo	
	precedente), avranno diritto alla liquidazione della quota di	
	capitale effettivamente versato quale risultante dal bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale. Tale liquidazione, da effettuarsi in base	
	alle regole dell'articolo 2535 Codice Civile, potrà avvenire	
	in via graduale e dilazionata, purchè in un arco temporale	
	non superiore a due anni dal giorno dello scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno	
	dalla chiusura del detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	ART. 13 - Le quote sociali dei soci operatori non possono	
	essere cedute con effetto verso la società, senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo; le quote	
	eventualmente destinate ai soci finanziatori sono liberamente	

	trasferibili. Si applicano le disposizioni di cui	
	all'articolo 2530 Codice Civile.	
	ART. 14 - Il socio che cessa di far parte della società	
	cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si è	
	verificato.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.15 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	25 (venticinque) Euro nè superiore a 500 (cinquecento) Euro	
	nonchè da eventuali strumenti finanziari attributivi della	
	qualità di socio finanziatore e disciplinati dall'articolo	
	2526 C.C.; nessun socio può avere una quota superiore a	
	100.000 (centomila) Euro, salvo nel caso di conferimenti di	
	beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli	
	2545 quinquies e sexies, nel caso di soci diversi dalle	
	persone fisiche;	
	b) dalla riserva legale, alla quale dev'essere	

	obbligatoriamente destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da eventuali contributi, erogazioni o liberalità	
	effettuati a favore della società per un miglior	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può deliberare aumenti di capitale sociale con	
	modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli	
	articoli 2438 e seguenti Codice Civile, anche con esclusione	
	o limitazione del diritto di opzione autorizzata	
	dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	ART.16 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rate e, precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) la restante parte nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART.17 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con	
	criteri di oculata prudenza.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio	

	approvato saranno destinati:	
	a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, con le modalità previste dall'articolo 11	
	della Legge 31.1.1992 n.59, nella misura non inferiore al 3%	
	(tre per cento);	
	c) sempre che ricorra la condizione di cui all'articolo 2545	
	quinquies Codice Civile, a retribuire le quote dei soci	
	cooperatori effettivamente versate in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	d) alla distribuzione ad eventuali soci finanziatori di un	
	dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori	
	aumentato percentualmente sino ad un massimo di due punti; ai	
	soci finanziatori verrà comunque distribuito un dividendo non	
	inferiore a quanto annualmente stabilito dall'assemblea dei	
	soci; nel caso di strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori, questi ultimi avranno	
	diritto ad ottenere una remunerazione non superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi al	
	precedente punto a).	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga	
	alle disposizioni del precedente comma, di destinare i	

	residui attivi ad eventuale riserva straordinaria e/o ai fini	
	mutualistici, detratte le quote di cui alle lettere a) e b).	
	Le riserve non sono ripartibili tra i soci nè durante	
	l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART.18 - L'assemblea che approva il bilancio delibera inoltre	
	la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla	
	quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Si	
	applicano le disposizioni di cui all'articolo 2545 sexies	
	Codice Civile.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	a) ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.19 - L'assemblea dei soci viene convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè nel	
	territorio italiano ovvero nel territorio di altro Stato	
	membro dell'Unione Europea.	
	La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno relativi	
	devono essere comunicati ai soci al loro domicilio con	
	lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o e-mail almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza delle predette formalità, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita e le delibere si intendono	
	regolarmente adottate quando sono presenti tutti i soci (in	
	proprio o per delega) e sono presenti o previamente informati	
	tutti gli amministratori ed i componenti degli organi di	

	controllo, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio e la	
	distribuzione degli utili deve essere convocata almeno una	
	volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni, in caso di società tenute alla redazione del bilancio	
	consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della società.	
	L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in	
	difetto, da chi sarà designato dai presenti.	
	Il Presidente sarà assistito da un segretario designato	
	dall'assemblea anche tra i non soci.	
	Art.20 - L'assemblea, in caso di decisioni concernenti	
	modifiche statutarie ovvero compimento di operazioni che	
	comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modifica dei diritti dei soci, delibera con	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti spettanti ai soci.	
	Per tutte le altre decisioni, l'assemblea è validamente	
	costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi	
	diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con le modalità di	

	votazione volta per volta determinate dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	Fatta eccezione per le delibere di cui al primo comma del	
	presente articolo, per tutte le altre i soci potranno	
	esprimere le proprie decisioni anche al di fuori del metodo	
	collegiale, con un consenso espresso per iscritto.	
	La trasmissione della consultazione e del consenso potrà	
	avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica, via fax o via e-mail; in tal	
	caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta; se sono poste in votazione proposte	
	diverse da quelle indicate nell'ordine del giorno, i voti	
	espressi per corrispondenza non si computano ai fini della	
	regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art.21 - Le decisioni dell'assemblea, prese in conformità	
	della Legge e delle presenti norme di funzionamento,	
	vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o	
	dissenzianti.	
	Le eventuali impugnazioni delle decisioni devono essere	
	presentate ai sensi e nei termini di Legge.	
	ART.22 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota	
	sottoscritta.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia	

	l'ammontare della quota sottoscritta. I voti dei soci	
	finanziatori non possono superare un terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci.	
	ART. 23 - Ciascun socio ha facoltà di farsi rappresentare in	
	assemblea da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare al massimo altri cinque soci ; i	
	documenti relativi alle deleghe vanno conservati nel libro	
	delle delibere assembleari.	
	b) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.24 - L'amministrazione della società cooperativa è	
	affidata, secondo quanto previsto per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, ad un	
	Amministratore Unico scelto tra i soci ovvero ad un Consiglio	
	di Amministrazione, composto da tre a cinque membri , la cui	
	maggioranza dev'essere scelta tra i soci cooperatori ovvero	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'organo amministrativo è nominato per un triennio ed è	
	rielegibile ; la scadenza della carica, comunque, si intende	
	fissata in coincidenza della data di assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica, salvo i casi previsti dall'art. 2382	
	Codice Civile.	
	ART.25 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un Presidente e, se del caso, un vice Presidente, a	

	meno che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della	
	nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei	
	suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della	
	firma sociale, fissandone le attribuzioni, la retribuzione e	
	le eventuali cauzioni. Le cariche di Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e di Amministratore Delegato non sono tra	
	loro incompatibili. Sono assolutamente indelegabili, oltre	
	alle materie previste dall'articolo 2381 Codice Civile, i	
	poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci	
	e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci.	
	Se per dimissioni o altre cause viene a mancare la	
	maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero	
	Consiglio e dev'essere convocata l'assemblea per le nuove	
	nomine.	
	Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà	
	dei suoi membri o dai Sindaci effettivi se nominati.	
	La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in	
	sua vece, dall'Amministratore Delegato con lettera	
	raccomandata o via fax o con posta elettronica da spedirsi	
	almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascuno	
	degli amministratori (ed ai sindaci effettivi se nominati)	

	ed, in caso di urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza,	
	indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonchè	
	l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.	
	E' ammessa, inoltre, la possibilità che le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o	
	videoconferenza, purchè tutti i partecipanti possano essere	
	identificati, a ciascuno sia consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti in oggetto; in presenza di questi requisiti,	
	la delibera si considera legalmente adottata nel luogo in cui	
	si trova il Presidente, unitamente al Segretario della	
	riunione, al fine di procedere ad immediata stesura e	
	sottoscrizione del verbale consiliare sul relativo libro.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le	
	formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	ART.26 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per	

	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea.	
	L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori,	
	istitutori e procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti.	
	ART.27 - La firma sociale e la rappresentanza della società,	
	di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico (o	
	all'Amministratore Delegato, se nominato e nei limiti della	
	delega).	
	c) - VIGILANZA LEGALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art.28 - La cooperativa è controllata - ricorrendone i	
	presupposti - da un Collegio Sindacale composto da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a	
	norma di Legge, i quali dovranno rispondere ai requisiti	
	previsti dall'articolo 2397 Codice Civile. I Sindaci durano	
	in carica tre anni e sono rieleggibili; gli stessi scadono	
	alla data della delibera dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato	
	ricostituito.	
	L'assemblea, nel nominare i sindaci, fissa i loro poteri a	
	norma dell'art. 2403 C.C. e designa il Presidente del	
	Collegio Sindacale, fissandone i compensi con l'osservanza	
	delle tariffe professionali che risultano applicabili.	

	Il Collegio Sindacale opererà a norma degli articoli dal 2397	
	al 2409 C.C.	
	L'assemblea - ricorrendone i presupposti - può nominare un	
	revisore contabile unico ovvero una società di revisione	
	iscritta nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia	
	che opereranno a norma degli articoli dal 2409 bis al 2409	
	septies C.C.	
	d) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.29 - Le controversie - aventi ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale - che eventualmente	
	sorgano tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero	
	siano promosse da o nei confronti di amministratori,	
	liquidatori o sindaci, in dipendenza dei rapporti sociali,	
	sarà deferita ad un collegio arbitrale composto di tre	
	membri, nominati a pena di nullità da soggetto estraneo alla	
	società e, ove questi non provveda ovvero ove vi sia	
	disaccordo sulla designazione, dal Presidente del Tribunale	
	ove ha sede la società (articolo 34 Decreto Legislativo	
	n.5/2003).	
	Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni	
	dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per	
	le parti, quale arbitrato rituale. La presente clausola potrà	
	essere modificata solo con delibera approvata dai soci con la	
	maggioranza qualificata dei due terzi della compagine	
	sociale; in tal caso i soci assenti o dissenzienti possono,	

	entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di	
	recesso.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO - SCIoglimento	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.30 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società cooperativa sociale deve essere disciplinato da un	
	regolamento interno da compilarsi a cura dell'Organo	
	Amministrativo e da approvarsi dalla assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	ART.31 - In qualunque caso di scioglimento della società	
	cooperativa sociale, l'assemblea straordinaria nominerà uno o	
	più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e	
	rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della	
	legge n.59 del 31 gennaio 1992.	
	ART.32 - Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo,	
	di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le	
	disposizioni legislative sulle società cooperative sociali e	
	sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Firmato: Fernando Bongiovanni, Daniela de Francesco Notaio.	